



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF023

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	VERSAMENTO SALDO IVA 2017 - I TERMINI
RIFERIMENTI	ART. 6 -7, DPR N. 542/99, ART. 7-QUATER, C. 20 DL N. 193/2016, TELEFISCO 2018
CIRCOLARE DEL	07/02/2018

Sintesi: il versamento del **saldo Iva 2017** può essere effettuato, a scelta del contribuente, alternativamente:

- entro il **16/03/2018** (in unica soluzione o rateizzato)
- entro il **02/07/2018** visto che il 30.06 cade di sabato (in unica soluzione o rateizzato) con applicazione della maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/03/2017 (pari, dunque, ad 1,6%)
- entro il **20/08/2018** (fruendo della c.d. pausa estiva) applicando alla somma dovuta al 02/07/2018 (al netto delle compensazioni) un'ulteriore maggiorazione dello **0,40%** (RM 73/E2017).

A partire dal **2017**, gli artt. 6 e 7 DPR n. 542/99 (come modificati dall'art. 7-quater c. 20 DL 193/2016):

- ➔ nonostante l'impossibilità di inviare il Modello IVA all'interno del Modello UNICO
- ➔ prevedono, comunque, la possibilità di **differire il versamento del saldo IVA al nuovo termine previsto per il versamento del saldo IRPEF/IRES.**



Art. 6 Dpr 542/99: "La differenza tra l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell'articolo 1, del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, è versata entro il 16 marzo di ciascun anno **ovvero entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435**, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data."

Il versamento del **saldo Iva 2017** può essere effettuato, a scelta del contribuente, alternativamente:

- ➔ entro il **16/03/2018** (in unica soluzione o rateizzato)
- ➔ o entro il termine previsto per il versamento delle **imposte dirette ovvero il 02/07/2018** (in unica soluzione o rateizzato), considerato che il 30.06 cade di sabato
 - con applicazione della maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/03/2017 (pari, dunque, ad 1,6%).

In caso di versamento in forma rateizzata, l'importo dovuto va suddiviso in rate di pari importo e, alle rate successive alla prima, vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

TERMINI DI VERSAMENTO SALDO IVA	
SOGGETTI IRPEF	Il debito Iva può essere pagato (in alternativa alla scadenza del 16/03/2018) entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi ossia alle seguenti scadenze: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 02/07/208
SOGGETTI IRES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ entro il 30 del 6° mese successivo alla chiusura dell'esercizio (se "solare" coincide con i soggetti Irpef) qualora i soggetti IRES approvino il bilancio nei termini ordinari; ▪ entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, per i soggetti, che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

NEW

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI
 REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Il Dubbio: non era chiaro se fosse possibile, nel caso di versamento del saldo IVA al 30/06, di fruire dell'ulteriore **differimento di 30 giorni**, facendo slittare la scadenza al 30/07/2018.

Chiarimento Telefisco 2018: la risposta dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate è stata positiva.

In riferimento al versamento del **saldo IVA 2017:**

- ➔ la scadenza del 30.06 (cadendo di sabato) slitta al **2 luglio**
- ➔ fruendo dell'ulteriore proroga di 30 giorni
 - la scadenza cadrà il **01/08/2018**.

Dubbio: trova applicazione la c.d proroga di ferragosto?

Chiarimento Telefisco 2018: anche in questo caso la risposta dei funzionari dell'Agenzia è stata positiva.

- visto che i 30 giorni successivi al 30.06 scadono il **1° agosto 2018**
- questa scadenza slitta al **20.08.2018**
 - ✓ in quanto beneficia della proroga di ferragosto (art. 3-quater c.1 DL 16/2012)
 - ✓ in base alla quale gli adempimenti fiscali (compresi gli obblighi di versamento) che scadono tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione


**VERSAMENT
O DEL SALDO
IVA 2018**

- **16.03.2018** (in unica soluzione o rateizzato)
- **02/07/2018** (in unica soluzione o rateizzato) con applicazione della maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/03/2018 (pari, dunque, ad 1,6%)
- **20/08/2018** – applicando alla somma dovuta al 02/07/2018 (al netto delle compensazioni) **un'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.**

IL VERSAMENTO AL 16 MARZO 2018

Il versamento può essere effettuato:

- ➔ **in unica soluzione**
- ➔ **in forma rateale;** che deve concludersi entro il mese di novembre; in tal caso:
 - ✓ l'importo dovuto va suddiviso in rate di pari importo (da un minimo di 2 a un massimo di 9)
 - ✓ alle rate successive alla 1° vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile



Interessi mensili: a differenza della "maggiorazione" dello 0,4%, vanno versati col **cod. tributo "1668"**

Giorni festivi: si rammenta che la scadenza che cade al sabato o in giorno festivo è prorogata al primo giorno lavorativo successivo e che è "a regime" la cd. "proroga di Ferragosto".

Esempio1

Iva: debito €. 8.000 – si sceglie di versare il 16.03.2018 in n° 4 rate (8.000 / 4 = 2.000):

Si Sceglie il versamento in 4 rate a decorrere dal **16/03/2018**:

n. rata	scadenza	Q.ta capitale	Q.ta interessi	Tot. rata
1	16 marzo	2.000	-	2.000,00
2	16 aprile	2.000	2.000 x 0,33% = 6,60	2.006,60
3	16 maggio	2.000	2.000 x 0,66% = 13,20	2.013,20
4	16 giugno	2.000	2.000 x 0,99% = 19,80	2.019,80

1° rata:

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
	6099	0104	2017	2.000,00	-

2° rata:

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	6099	0204	2017	2.000,00	-
	1668			6,60	-

Cod. tributo per gli interessi rateali

Rata pagata e numero di rate prescelto

e così via.

Arrotondamento: se il versamento viene effettuato:

- in soluzione unica: va arrotondato all'unità di euro
- a rate: va arrotondato al centesimo di euro

IL VERSAMENTO DEL 02/07/2018

Come anticipato, rimane confermata la possibilità di differire il versamento del saldo IVA:

→ fino al termine previsto per il versamento delle **imposte dirette**

L'art. 7-quater DL 193/2016, con l'intento di eliminare il cd. "click day" del 16 giugno, ha modificato l'art. 17 c. 1 Dpr 431/2001:

- differendo alla **fine del mese (30.06)** il termine di versamento delle imposte
- ✓ derivanti dalla dichiarazione dei
 - ✓ derivanti dalla dichiarazione Irap.

Nota: in riferimento al saldo IVA 2017, visto che il 30.06.2018 cade di sabato, la scadenza slitta al 02/07/2018

In sostanza, il saldo IVA può essere versato:

→ **interamente entro il 02/07/2018 (visto che il 30/06 cade di sabato):**

- ✓ maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16.3 e il 30.6: la **maggiorazione** sarà, dunque, **pari all'1,6%** (0,40% x 4)

→ **in forma rateale:**

- ✓ suddividendo l'importo determinato come sopra (saldo Iva con maggiorazione 1,6%) nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 rate
- ✓ applicando ad ogni rata successiva alla prima gli interessi dello 0,33% mensile.

IN UNICA SOLUZIONE	- entro il 02.07.2018 con maggiorazione 1,6%		
RATEIZZAZIONE	- maggiorando il dovuto dell'1,6%		
	- dividendo l'importo per il numero di rate scelto		
	- applicando ad ogni rata successiva alla prima gli interessi dello 0,33% mensile		
	n. rata	scadenza	% int.
	1	02-lug	0
2	16-lug	0,33%	
3	20-ago	0,66%	
4	17-set	0,99%	
5	16-ott	1,32%	
6	16-nov	1,65%	

Esempio2
Iva: debito €. **8.000** – si sceglie di rateizzare dal **02/07/2018**
Saldo Iva maggiorato (1,2%): 8.096,00
N° di rate prescelto: 6 (max6)
Importo rata: 1.349,33

n. rata	scadenza	Q.ta cap.	% int.	Q.ta int.	Tot. rata
1	02-lug	1.349,33	0	-	1.349,33
2	16-lug	1.349,33	0,33%	4,45	1.353,79
3	20-ago	1.349,33	0,66%	8,91	1.358,24
4	17-set	1.349,33	0,99%	13,36	1.362,69
5	16-ott	1.349,33	1,32%	17,81	1.367,14
6	16-nov	1.349,33	1,65%	22,26	1.371,60

IL VERSAMENTO DEL 20/08/2018


DUBBIO - DIFFERIMENTO ULTERIORI 30 GIORNI: andava chiarito se fosse possibile **deferire di ulteriori 30 giorni** il versamento del saldo (al 30 luglio) con applicazione dell'ulteriore maggiorazione dello 0,4% sul debito formatosi al 30 giugno.

Come precedentemente evidenziato, nel corso del consueto incontro con la stampa specializzata, i funzionari dell'agenzia delle Entrate hanno espresso parere positivo.

Considerato che i 30 giorni successivi al 02/07/2018 scadono il **1° agosto 2018**

▪ questa scadenza slitta al **20/08/2018**

- ✓ in quanto beneficia della proroga di ferragosto (c. 11-bis, art. 37, 223/2006 intro. Art. 3-quater, c.1 DI 16/2012)
- ✓ in base alla quale gli adempimenti fiscali (compresi gli obblighi di versamento) che scadono tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

E' pertanto possibile procedere al versamento del saldo IVA 2017, al **20/08/2018**:

- ➔ **interamente**, applicando a quanto dovuto al 2.7 l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%;
- ➔ **in forma rateale**, applicando a quanto dovuto al 2.7 l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% e suddividendo l'importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 5. Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile

Esempio3

Iva: debito €. 8.000 – si sceglie di rateizzare dal 20 agosto (4 rate)

Si sceglie di rateizzare dal 20.08:

Saldo a giugno: 8.096,00
Ulteriore maggioraz. 0,4%: 32,38
Saldo Iva maggiorato: 8.128,38

Si sceglie di versare in n° rate 5 (max 5)

Importo rata: 1.625,68

n. rata	scadenza	Q.ta cap.	% int.	Q.ta int.	Tot. rata
1	20-ago	1.625,68	0	-	1.625,68
2	20-ago	1.625,68	0	-	1.625,68
3	17-set	1.625,68	0,66%	10,73	1.636,41
4	16-ott	1.625,68	0,99%	16,09	1.641,77
5	16-nov	1.625,68	1,32%	21,46	1.647,14

VERSAMENTO SALDO IVA 2017					
16.03.2018		02.07.2018		20.08.2018	
UNICA SOLUZIONE O RATEIZZATO					
Max 9 rate		Max 6 rate		Max 5 rate	
IMPORTI AGGIUNTIVI					
UNICA SOL.	RATEIZZAZIONE	UNICA SOL.	RATEIZZAZIONE	UNICA SOL.	RATEIZZAZIONE
-	Rate successive alla prima Interesse mensili 0,33%	0,40% per mese/frazione di mese tra il 16.3 e il 2.7	0,40% per mese/frazione di mese tra il 16.3 e il 2.7 + Rate successive alla prima Interesse mensili 0,33%	Importo dovuto al 2.7 (maggiorato dell'1,60%) + maggiorazione 0,40%	Importo dovuto al 2.7 (maggiorato dell'1,60%) + maggiorazione 0,40% + Rate successive alla prima Interesse mensili 0,33%

COMPILAZIONE F24

Nella Sezione "Erario" vanno riportati i seguenti dati:

- codice tributo **"6099"** (e per gli interessi rateali "1668")
- periodo di riferimento **"2017"**
- n° della rata che si sta versando e n° totale delle rate scelte (es: "0105" per la prima rata di 5, "0101" in caso di versamento in unica soluzione).



Nota: se il versamento è effettuato in unica soluzione l'importo va esposto all'unità di euro; diversamente, in caso di differimento e/o rateizzazione l'importo va espresso al centesimo di euro.

Esempio5

Il saldo IVA dovuto, pari ad € 6.000 viene rateizzato in 3 rate con il differimento della 1° rata al 02/07/2018. L'importo dovuto al 02/07 è pari a € 6.072 [6.000 + (6.000 x 1,2%)].

Conseguentemente i versamenti rateali sono così determinati:

- 1° rata pari a € 2.024,00 (6.072 / 3) entro il 02/07/2018
- 2° rata pari a € 2.030,68 entro il 16/07 compresi gli interessi pari a € 6,68 (2.024 x 0,33%)
- 3° rata pari a € 2.037,35 entro il 20/08 compresi gli interessi pari a € 13,35 (2.024 x 0,66%).

1° rata: **SEZIONE ERARIO**

	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
	6099	0103	2017	2.024,00	

2° rata: **SEZIONE ERARIO**

	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
	6099	0203	2017	2.024,00	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	1668		2017	6,68	

3° rata: **SEZIONE ERARIO**

	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
	6099	0303	2017	2.024,00	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	1668		2017	13,35	

Cod. tributo per gli interessi rateali

Rata pagata e numero di rate prescelto




VERSAMENTO MINIMO: l'imposta minima da versare è pari a € 10,33 (di fatto € 10,00 per effetto degli arrotondamenti dovuti in dichiarazione). L'eventuale debito di importo inferiore si estingue.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Con modifica della norma (art. 37 c. 49-bis DL 223/2006) che ha introdotto le modalità di versamento tramite servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ("F24 on line", "F24 web" o "F24 cumulativo", da utilizzare tramite accesso alla procedura Entratel o Fisconline), viene previsto che:

- i **titolari di partita Iva**
- sono **obbligati ad utilizzare i sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate**
- **in presenza di compensazione orizzontale** dei crediti Iva o da imposte dirette di cui in precedenza **indipendentemente dall'importo** di tale compensazione.

IRPEF E RELATIVE ADDIZIONALI, IRES, IRAP	RITENUTE (da mod. 770)	IMPOSTE SOSTITUTIVE (cedolare secca; IVIE/IVAFE; contrib. forfettari; ecc.)	IVA ANNUALE
--	---------------------------	---	-------------



VERSAMENTO SALDO IVA 2017

VERSAMENTO	COMPENSAZIONE	MODALITÀ UTILIZZABILE
F24 "A ZERO"	TOTALE	Entratel / Fisconline
F24 "A DEBITO"	CON COMPENSAZIONE	ENTRATEL / FISCONLINE
	SENZA COMPENSAZIONE	- Entratel / Fisconline - remote / home banking